

MONITORE DI ROMA

LIBERTA'

EGUAGLIANZA



5 Maggio 1798

An. I. della R. Rom.

Libertas quae sera tamen respexit inertes.

VIRGIL. Ecl. I.

COSTITUZIONE ROMANA

Art. XI.

Abbiamo veduto negli scorsi fogli, riportando le parole medesime del Segretario Fiorentino, quanto utili e necessarie sieno in un governo Repubblicano le pubbliche accuse: la quale utilità egli illustra con la sicura face della storia, e la dimostra con queste due speciali ragioni. 1. Perchè in tal guisa si smaltiscono i cattivi umori, gli odj, le gelosie ec., che naturalmente nascono fra i cittadini, che possono turbare la pubblica tranquillità, e spesso ancora la natura del governo medesimo; 2. Perchè i cittadini avendo le forze per difendersi in casa propria, non sono tentati, mossi da una disperata vendetta, a cercarne da una nazione straniera, e anche nemica. Che se noi agli antichi esempj adottati da quel grand'uomo volessimo aggiungerne dei più recenti, e perciò più sensibili, potremmo appellarci alla testimonianza di molte oneste persone, le quali hanno cercato un rifugio nelle nascenti Repubbliche d'Europa per sottrarsi alle individuali oppressioni sofferte dalla soverchiante malignità degli Ottima-

ti, e dei Magistrati, che abusano del loro potere nei governi monarchici. Avrebbero queste mai abbandonato il loro paese nativo, se ivi avessero potuto con *libertà e sicurezza* chiamare in giudizio gli Ottimati, e i Magistrati oppressori, ed avessero potuto sperare di esser giudicati secondo le regole della giustizia, e della equità, non secondo quelle del raggiro, e della cabala ministeriale, e cortigianesca? Or cosa fanno queste persone obbligate a espatriare? Avendole io già supposte dotate di probità, e d'onestà amano tuttora il loro paese nativo, e i loro abbandonati fratelli, ma detestano il governo iniquo, e pessimamente organizzato; non gli bramano, nè gli procurano una rivoluzione desolatrice, ma gli augurano almeno un cangiamento il meno tumultuoso che sia possibile, e tale, che gli liberi dalla oppressione, e dalla ingiustizia. La maggior parte poi non si contiene in questi limiti.

Quante prove di fatto si potrebbero riportare della nostra asserzione! Si conceda o al mio amor proprio, o al bisogno di uno sfogo innocente richiesto dal cuore, che fra tante prove particolari produca al

pubblico il colloquio che in una udienza ebbi con Seratti, per disgrazia della Toscana, Ministro principale di quel governo. Appena mi fu intimata la partenza dal Collegio Tolomei a nome di Seratti da quell' infame Rettore Peintinger che, sì da lui come dal Luogotenente Martini chiesi i motivi dell' intimazione; ma invano. Udii solo delle ragioni vaghe, indeterminate, e birresche. Mi si voleva impedire d'andare in Firenze, perchè per un poco si credè che Seratti sarebbe stato ragionevole e giusto. A lui dunque mi presentai, ed ecco il nostro dialogo.

S. Che vuol ella lei?

L. Ho avuto ordine per sua parte di partire da Siena.....

S. Lei vada ed obbedisca.

L. Già sono andato ed ho obbedito; ma son venuto per saperne i motivi....

S. Non importa che lei gli sappia.

L. Io credo che importi: Almeno un'altra volta potrò riguardarmi.....

S. Lei farà bene a riguardarsi.

L. Da che?

S. Da questi motivi.

L. Da quali?

S. Lei vada ed obbedisca.

L. Già sono andato, ed ho obbedito; ma vengo qui per saperne i motivi.

S. Che? vorrebbe lei forse un processo? se ne pentirà.

L. Sì: se sarò reo.

S. Oh! l'è pur troppo.

L. Perchè?

S. Perchè così mi hanno scritto e detto.

L. Ma quali sono le accuse?

S. Chiegga il processo, e lo vedrà.

L. Come chiederlo quando me ne debbo pentire, quando una mano sì pesante si aggrava sulla mia testa?

S. Ma è giusta.

L. Questo appunto resta da dimostrarsi.

S. Già n'ero prevenuto, che lei è pieno di superbia.

L. Se è superbia il chiedere i motivi di una pena, bisogna rinnovare i dizionarij.

S. Insomma lei faccia quel che vuole...

E dopo aver ciò detto egli voltò le spalle a me, ed io le voltai a lui, quasi fuor di me dalla rabbia, e partii.

sarà continuato. . U. L.

NOTIZIE DEL GIORNO

5 Fiorile (24 Apr. v. s.

PROCLAMA

Il Gen. Comandante le truppe Francesi In Roma considerando

I. Che dopo la pubblicazione della Legge del 10. Germile, il cui Articolo 28. annulla tutte le cessioni in Enfiteusi fatte dall' antico Governo, molti di quelli, che possedevano de' beni con tal titolo; pensando ora alla loro futura sorte, dubitano di fare i lavori, che la cultura di tali beni esige in questa stagione.

II. Che sarebbe cosa pregiudiziale all' Agricoltura, il non prevenire prontamente un tale inconveniente.

Considerando inoltre, che i diritti, unicamente derivati dal sistema feudale sono affatto incompatibili co' principj della Costituzione Romana, e che il Popolo Romano dee senza ulterior ritardo godere de' vantaggi che risulteranno dalla piena, ed intera cassazione di quelli.

Decreta la legge seguente in virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana.

Articolo I. La raccolta da farsi in quest' anno de' beni, le cessioni de' quali in Enfiteusi sono annullate dall' articolo 28. della Legge del 10. Germile e dall' articolo 3. della presente Legge apparterrà interamente agli Enfiteuti.

II. In conseguenza di questa disposizione gli Enfiteuti sono tenuti di fare su detti beni non solo i lavori per la stagione corr., ma ancora quelli, che riguardano la stagione futura. Eglino saranno assicurati del rimborso delle loro spese. In caso di negligenza, o di contravvenzione, essi sono dichiarati sogetti alle pene seguenti 1. Di emendare tutti i danni provenienti da una tale omissione. 2. Di perdere il dritto di prelazione, che è stato loro accordato nella Legge sud. 3. Di non poter pretendere alcuna indennizzazione per i loro miglioramenti.

III. Nella generalità delle Cessioni in Enfiteusi fatte dall' antico Governo; cioè da tutti i Papi, le quali cessioni sono annullate in conformità dell' articolo 28. del Proclama del 10. Germ. sono considerate per comprese le cessioni, che coll' approvazione del Governo si sono fatte dalle Comunità.

IV. Sarà accordata ai Possessori delle sopresse Enfiteusi, una indennizzazione pe' miglioramenti, o in fabbriche, o in piantagioni, che eglino avranno fatti ne' beni, che facciano parte di tali Enfiteusi; purchè i contratti di dette Enfiteusi siano di una data posteriore al 1. Gen. 1780. l' indennizzazione sarà determinata nella maniera qui appresso indicata.

V. L' Amministrazione del Dipartimento nel

quale il fondo sarà situato, farà stimare da Periti giurati il giusto valore dell'indennizzazione, paragonando il valore della stima del fondo, nel tempo in cui è stato ceduto in Enfitesi, col valore della stima, che avrà al presente. Queste stime saranno fatte in Piastre effettive, e non in Cedole. L'Amministrazione del Dipartimento sul rapporto de' Periti, dopo aver udito il sentimento della Municipalità del Cantone, determinerà l'indennizzazione per mezzo di una deliberazione speciale, che sarà trasmessa con tutti i documenti, che la comprovano, all'Amministratore de' beni Nazionali, per essere da quello, o confermata, o riformata.

VI. L'indennizzazione sarà pagata all'Enfiteuta dopo la vendita del fondo, e sul prodotto della quinta parte del prezzo, che in forza dell'Articolo 2 della Legge del dì 5 Germile si dee pagare in moneta fida, l'indennizzazione non potrà eccedere la metà di questa quinta parte per l'Enfitesi create dal 1 Gen. 1780 fino al 1 Gen. 1790 nè l'intera quinta parte per l'Enfitesi create dopo questa ultima epoca.

VII. Si proibisce espressamente a' Campagnoli di lasciar pascere i loro Bestiami, o fare alcun danno su' beni Nazionali, tanto quelli provenienti dall'Enfitesi sopresse, quanto quelli per qualunque titolo appartenenti alla Rep. In conseguenza si continuerà ad osservare su' questo punto tuttociò, ch'è prescritto dagli antichi regolamenti. Le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità, e loro Prefetti Consolari sono incaricati di vegliare su' questa Polizia, e di mandare avanti a' Tribunali tutti i Contravventori.

VIII. Non si fa alcun cambiamento sulle cessioni di Beni in Enfitesi tra Particolari. L'imposizione straordinaria, stabilita dalla Legge del 10 Germile, sarà divisa tra l'Enfiteuta, ed il Padrone diretto del fondo, in proporzione del valore del Sopraterro, che appartiene all'Enfiteuta, ed il valore di ciò, che appartiene al proprietario del Terreno. Quest'ultimo valore sarà contato sul piede di quaranta volte il Canone, che paga l'Enfiteuta. L'Enfiteuta dovrà fare ne' termini prescritti la dichiarazione del totale valore de' beni, ordinata dall'Articolo 2 della Legge del dì 10 Germile.

IX. Chiunque ha un fondo in Enfitesi per causa di un contratto, fatto con un altro particolare, sarà in libertà di acquistare tal fondo in tutta proprietà, pagando a quel Particolare, in valore effettivo una somma eguale, a quaranta volte il Canone, che gli pagherà annualmente, e del quale egli sarà dichiarato franco per sempre.

X. Saranno ereditarie, e transitorie a qualunque estraneo Successore quelle tra l'Enfitesi sudette, che furono per patto ristrette ad un certo genere di persone.

XI. Tutte le prestazioni di opere, servizio,

vassallaggio, ed altre qualunque, che direttamente aggravino la Persona, sono abolite senza alcuna eccezione, ed indennizzazione.

XII. Sarà abolito qualunque ritratto coattivo, o prelativo, che per ragione di vicinanza, consorzio, o con dominio, si trovi accordato dalle leggi del Governo passato, o dagli Statuti, ed altre disposizioni locali.

XIII. Sono abolite le privative de' Molini, e Forni. Ciascheduno può far macinare il suo grano, e cuocere il suo pane al forno, che gli piace. I Molini continueranno a appartenere ai loro Proprietari; ma ciascheduno è padrone di fabbricar Molini nel suo Terreno; purchè solamente trattandosi di Molino di acqua, si ottenga precedentemente l'autorizzazione del Consolato, ed il Consolato nel motivare quest'autorizzazione dovrà esprimere, che dopo aver preso informazione dell'Amministrazione Municipale del Cantone, o da quella del Dipartimento, sarà stato riconosciuto, che lo stabilimento del Molino progettato, non farà danno ad alcun Molino, o altra fabbricazione già stabilita sul medesimo corso di acqua, nè potrà nuocere, o incomodare la Navigazione, o l'adacquamento delle Campagne.

XIV. Il dritto di Caccia riservata di ghianatico, di taglio di Macchia, di Pascolo, di permettere i macelli, e la pizzicheria, le gabelle, e risposte Baronali, le privative d'incetta, ed ogni altro dritto simile, il quale pretendevano precedentemente i baroni, viene abolito dalla pubblicazione della pres. legge, senza indennizzazione qualunque.

XV. Sono egualmente abolite le tratte di grano concesse ad alcuni Individui.

XVI. I Consigli legislativi faranno immediatamente una legge, per determinare tutto ciò che può concernere il dritto di pesca nel mare, laghi, stagni, e fiumi.

XVII. Nulla per ora sarà cambiato su tutto ciò, che concerne l'Annona di Roma, la quale dovrà far subito l'oggetto di una legge particolare.

XVIII. Tutti coloro, che acquisteranno beni Nazionali, saranno esenti dal pagare per tali beni l'imposizione territoriale, ordinata straordinariamente dalla legge del 10 Germile, purchè la vendita del fondo abbia luogo, prima del giorno 10 Vendemmiale prossimo.

30 Germile an. VI. dell'Era Rep.

S. CYR,

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, ed eseguita, e munita del sigillo della Repubblica.

5 Fiorile

Il Presid. del Consolato de Matthæis

NOTIFICAZIONE

E' chiara la disposizione della Legge organica sulle Finanze nell'Artic. XV, in cui si determina, che sino allo stabilimento di un nuovo sistema

delle Contribuzioni continueranno a percepirsi tutte l'Imposizioni ordinate nel passato Governo. In conseguenza d'ordine del Consolato si prescrive.

I. Che i Ministri, ed Appaltatori, qualunque fosse già la loro denominazione, i quali esigevano per l'addietto ogni specie d'imposizioni, e Proventi seguiranno a riscuoterli in tutto, e per tutto, e colle stesse regole come prima, finchè non sarà stabilito il nuovo sistema di Contribuzioni a tenore del citato Art. XV.

II. Si eccettuano dalla disposizione dell'Articolo precedente tutte le imposizioni abolite in vigore dei Proclami delli Generali in Capo dell'Armata Francese, e degli ordini del Governo Provvisorio.

III. Che gli Appaltatori, gli Enfitenti delli Beni Ex-Camerali, e generalmente chiunque altro per qualsivoglia titolo, o di leggi emanate, o di prestiti ottenuti, o di contratti stipolati nel soppresso Governo, va debitore delle pubbliche Casse, debba versare l'intera somma del rispettivo suo debito già maturato, e da maturare in appresso sino allo stabilimento del nuovo sistema di Contribuzioni, nella Cassa della Gran Questura, provisionalmente qui in Roma esistente nella Depositaria de' Luoghi de Monti.

IV. Che per l'esecuzione dell'Articolo precedente si assegna agli Appaltatori, Enfitenti, ed altre persone in esso designate, che dimorano in Roma, il termine di giorni cinque; alle persone poi dimoranti fuori di Roma si assegna il termine di giorni dieci da decorrere dal dì dell'affissione della presente Notificazione nel luogo del loro domicilio. Ma rispetto ai Ministri, ed altri Esattori pubblici resta a loro in Roma assegnato il termine di Ventiquattr' Ore, e nelli Dipartimenti in termine di giorni otto da decorrere come sopra.

V. Che tutte le somme, le quali a titolo di Propine, o Regalie si pagavano alli Ministri Ex-Camerali debbano, come formanti parte della risposta, ed affitto, da chiunque è tenuto alla loro prestazione, depositarsi nella surriferita Cassa della gran Questura a credito della Repubblica Romana.

ORDINE PROVVISORIO

Avendo il Consolato preso in gran considerazione lo Stato attuale della Guardia Nazionale impossibilitata per molte circostanze ad adempire al grand' oggetto della sicurezza pubblica, e dall'altro canto sapendo, che il Tribunato si occupa incessantemente a dare una stabile organizzazione alla detta Guardia. Quindi essendo affare, che ricerca qualche pronto provvedimento, coll'approvazione del Generale in Capo dell'Armata Francese ordina provvisoriamente quanto segue.

Tutti gli Abitanti di Roma, dagli anni 17 in sopra saranno obbligati alla Guardia della Città, o colla Persona, o col pagamento di una Tassa.

2. Vengono eccettuati dalla Guardia personale, e dalla Tassa i soli Forestieri non domiciliati da

un'anno, gl'Infermi poveri, che siano muniti di un rispettivo attestato dal Ministro di Polizia, e i Domestici che vivono col solo mensuale stipendio non maggiore di scudi dieci; siccome ancora tutte le persone, che hanno passato l'età di anni 60, e non hanno una rendita maggiore di scudi trecento annui.

3. Li giornalieri non saranno eccettuati dalla Guardia personale, ma saranno indennizzati col pagamento di bajocchi 30 per ciascuna Guardia.

4. Li pubblici Funzionari non saranno esenti dal pagamento della Tassa.

5. La Tassa dovrà pagarsi nel modo seguente.

6. Dalli Possessori di una rendita annua, sopra i Scudi Diecimila, si pagheranno per se, e loro Figli scudi Dieci per fazione.

7. Dalli possessori di una rendita minore di Scudi Diecimila, o maggiore di Scudi Cinquemila, scudi cinque per se, e loro Figli.

8. Dalli Possessori di una rendita minore di Scudi Cinquemila, e maggiore di Scudi Mille, scudo uno.

9. Dalli pubblici Banchieri, Scudi sei per se, e loro Figli.

10. Dai Mercanti, che nel fine del Passato Governo, diedero l'assegna de' loro Capitali, in somma maggiore di Scudi Ventimila, scudo uno per ciascuno.

11. Dai Conventi, e Monasteri dell'uno, e dell'altro sesso, eccettuati i Mendicanti si pagaranno baj. 40 per ogni Persona addetta al Convento, o Monastero, senza distinzione di Età.

12. Dagli Ecclesiastici di qualunque età, che godano un'annua rendita, superiore a scudi mille, scudi dieci per Fazione.

13. Dagli Ecclesiastici parimente di qualunque età, che godono un'annua rendita, non inferiore a scudi cinquecento scudi cinque per Fazione.

14. Dagli Ecclesiastici, che hanno una rendita minore di scudi cinquecento, o maggiore di scudi duecento, scudo uno.

15. Da tutti gli altri, o Laici, o Ecclesiastici baj. quaranta.

16. Il pagamento si dovrà fare da ognuno in moneta effettiva corrente di Rame.

17. Dovrà aprirsi un ruolo di tutti gli Abitanti suddetti in ogni Sezione.

18. Dentro il giro di ore quarantotto, dalla pubblicazione, dovrà ciascuno registrarsi al detto ruolo, col nome, cognome, età, patria, e Professione, e distintivo sopraccennato.

19. Chiunque mancherà farsi scrivere in detto ruolo, sarà punito con una detenzione di quindici giorni.

20. Chiunque avrà mentito nel suo grado, distintivo, come sopra sarà punito colla detenzione di tre mesi.

21. Si aprirà eziandio altro registro, in cui ognuno dovrà dichiarare la sua volontà, di prestarsi alla Guardia Personale, o al pagamento del-

la Tassa, che potrà anche variare in appresso, secondo le circostanze da approvarsi dal Ministro di Giustizia, e Polizia.

22. Saranno formate delle Compagnie di Volontarj, e di Fazionieri. Il servizio de' Fazionieri sarà ripartito per ogni Quartiere, e non potrà essere maggiore della metà. Li Volontarj non potranno far Guardia nella propria Sezione, ma saranno assegnati ad una diversa. Ogni Fazioniere ascritto ad una Compagnia, non potrà passare nell'altra.

23. Saranno quattro i Generali, o Capi Comandanti, l'ufficio de' quali sarà esercitato per turno in ogni Mese.

24. Li Volontarj tanto comuni, quanto Ufficiali, che si presteranno alla Guardia Personale, saranno benemeriti della Patria.

S. CYR

Il Consolato ordina, che il Piano soprascritto sarà posto provvisoriamente in azione.

Il Ministro di Giustizia, e Polizia farà eseguire quest'ordine del Consolato

6 Fiorile

Il Presid. de Matthais

5 Fiorile

Il Consolato considerando che il prezzo fissato attualmente per la vendita delle Carni Vaccine, non corrisponde in verun modo al prezzo, col quale è necessario far la compra del Bestiame: Considerando ancora che dal rincarimento di dette carni i Cittadini più indigenti non soffrono, essendo fisso un prezzo moderato alle carni d'Agnelli, ha ordinato che sino tanto che dura la consumazione delle carni Agnelline i venditori della carne vaccina non saranno tenuti al prezzo fissato da' Grandi Edili nella Notificazione del dì 15. Germile anno sesto rep.

E i Grandi Edili nel dì susseguente hanno notificato che il prezzo della carne vaccina sarà libero finchè dura la mattazion degli Agnelli.

7 Fiorile

Il Consolato coerentemente alla legge del 5. Germile ha ordinato di pubblicare

I. Che la stima dei Beni Nazionali deve esser fatta sopra il loro vero, ed intrinseco valore a moneta fina.

L'Amministratore di dd. beni s'occupi di far procedere a questa stima sopra tutta l'intera estensione della Rep. Ma se qualche Cittadino vuole nel momento fare un'offerta per qualche bene non ancora stimato, si può dirigere, o agli Amministratori del Dipartimento, dove il bene è situato, o all'Amministratore Generale de Beni Nazionali Città. Niccola Castelli, il quale lo farà subito stimare a tenore dell'Articolo VI. della Legge cit.

II. Che il pagamento dell'importo di qualsivoglia Fondo stimato come sopra dovrà effettuarsi come appresso, cioè: Un quinto del prezzo del-

la stima in moneta fina; Un quinto del prezzo della stima in Cedole di corso; e tre quinti del prezzo della stima, con più l'aumento dell'incanto sopra la stima in Cedole demonetate.

III. Che tanto il quinto di Cedole di corso, che i tre quinti di Cedole demonetate debbano essere ricevute per il loro valor nominale, e precisamente come se fossero in tante Piastre effettive di moneta fina.

IV. Che tutte le vendite si effettueranno all'incanto, e che i Fondi messi in vendita a tenore della stima come sopra saranno sempre aggiudicati al maggior Offerente.

ESEMPIO. Supponendosi, che un bene Nazionale sia stimato 10000 Scudi in moneta fina, e sia stato venduto all'incanto per 18000 Scudi.

L'Acquirente dovrà pagare 2000 Scudi in moneta fina. 2000 in Cedole di corso. 14000 in Cedole demonetate.

ORDINE

„ Il Consolato considerando, che i bisogni dell'Armata Francese non soffrono il minimo ritardo, che gl'interessi della Libertà, e quelli della Rep. esigono, che gli obblighi contratti dalla Rep. Rom. colla Nazione Francese sieno adempiti al più presto possibile; considerando inoltre, che gli acquirenti de' beni Nazionali troveranno più mezzi di acquistare, accrescendosi la facilità de' pagamenti, ordina: Che le Lett. di Cambio dell'Amministratore Generale delle Finanze dell'Armata Francese, accettate dal Citt. Ministro delle Finanze, saranno ricevute per contante in tutte le pubbliche Casse.

Sott. Bassal

8. Fiorile.

„ Alcune economiche misure, che debbono prendersi sopra lo Stato de' Luoghi Pii, esigono di far sospendere per ora tutte le licenze concesse per le alienazioni de' Beni Ecclesiastici, e creazioni di debiti sopra i medesimi. Si fa pertanto nota al Pubblico questa determinazione, affinchè niuno possa allegare alcuna buona fede per i contratti, che fosse per stipolare con qualunque Amministratore de' Beni sudetti, i quali contratti saranno nulli, e di niun valore per mancanza delle debite licenze, e facoltà. Resta inoltre incaricato sotto la responsabilità personale ciascun Amministratore de' Luoghi Pii, il quale abbia ottenute tali licenze di riportarle nel Burò del Ministero dell'Interno dentro il giorno 10. Fiorile, qualora le ritengano nel suo medesimo originale; e nel caso le abbiano, o prodotte negli atti pubblici, o inserite negli Istrumenti, ne dovranno dare l'indicazione dentro il tempo sudetto.

Sott. Torrigioni Min. dell'Interno.

9. Fiorile.

„ Il Consolato non potendo internarsi in

tutti i dettagli dell'Amministrazione in mezzo alle urgenti cure politiche che l'occupano, e considerando d'altronde, che l'avviamento preso alla direzione de' Consoli non può che prolungare la decisione degli affari, ha dichiarato: I. Che il Consolato sudetto non può ricevere alcun foglio di memoria, nè alcun reclamo de' Cittadini relativi ai loro particolari interessi. II. Che tutte queste memorie devono essere positivamente indirizzate ai Ministri incaricati dalla Costituzione di far eseguire le Leggi, o di riferire al Consolato i casi, che non sono per ora preveduti dalla Legge. III. Che egli non si occuperà, che di memorie, o di reclami, che essendo stati trascurati nei Burò del Ministero saranno rimasti senza risposta dal canto de' Ministri.

Sott. Bassal

11. Fiorile.

„ A nome della Rep. Rom. l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere in esecuzione dell'Art. 36. della legge sulle finanze, e dell'Art. 17. di quella sopra le funzioni de' corpi amministrativi ha invitato, e strettamente incaricato sotto la propria responsabilità, tutti gli Attuali Amministratori, Deputati, Direttori tanto stabili, che provisorj, e chiunque altro abbia immediatamente soprintendenza, ed amministri gli stabilimenti Ecclesiastici, ospedali civili, ospizi, case d'educazione, ed altri simili luoghi di Pietà ad esibire al Burò di detta Amministrazione Dipartimentale entro il perentorio termine di due Decadi un esatto Stato attivo, e passivo di quello stabilimento, che da ciascun si amministra ed insieme (rispetto però ai soli Deputati provvisorj) un preciso dettaglio di ciò, che abbiano fin qui operato, per potere in tal guisa prender quelle misure atte per una parte ad allontanare il disordine, ed a provvedere per l'altra ad una immancabile sussistenza.

„ Tutti quelli che fanno parte delle Autorità Giudicarie Costituite nei Dipartimenti della Repubblica siano Pretori, siano Prefetti Consolari presso i Tribunali Civili, e Criminali, e della Censura, sono stati invitati a presentarsi nel giorno 12. Fiorile nelle Stanze del Ministro della Giustizia, e Polizia ad effetto di ricevere le opportune istruzioni, dopo le quali dovranno portarsi al loro posto, ed unirsi a quelli, che già sono stati autorizzati in tutti i Dipartimenti della Repubblica.

12. Fiorile.

„ Informati i Consoli, che alcuni inimici della pubblica quiete cercano tutti i mezzi d'inspirare nel Popolo dei timori, affine di alienarlo dalla subordinazione alle Leggi, e da quella fiducia nelle Autorità costituite, che sola può formare la felicità della Repubblica, e che tra questi timori il più insidioso sia quello, che le cedole sotto il 35. possano soffrire ulteriore

demonetazione; hanno quindi incaricato il Ministro delle Finanze di togliere dal Pubblico ogni ombra di diffidenza, notificandogli che le sudette cedole non saranno soggette ad altra demonetazione; ma che anzi avranno il pieno loro corso e valore, fino all'ultima estinzione delle medesime, per il qual'effetto le Autorità Costituite si occupano incessantemente.

13. Fiorile.

„ I Grandi Edili volendo ovviare agli sconcerti, ed inconvenienti, che giornalmente vanno aumentandosi sull'acquisto e compra degli agnelli che fanno i macellari, e giacchè taluno si abusa dell'istesse provvidenze, che si prendono per mantenere il buon'ordine, e la giustizia, sono venuti nella determinazione di prescrivere. 1. Che i Macellari non possono andare dal mercoledì a tutto il Venerdì a mattina fuori delle porte di Roma a contrattare gli agnelli, che vengono alla volta della centrale, come neppure per le strade, che conducono a Campo Vaccino. 2. Che non possono prima, che si metta la bandiera in detto Campo andare a contrattare gli agnelli, e le bestie vaccine. 3. Che i soli padroni di macello possano fare i contratti di compra in detto Campo, escluso qualunque altro, e quante volte seguissero detti contratti per mezzo de' loro Garzoni siano questi reputati nulli, e siano sempre preferiti i padroni di macello.

VARIETA'

Gemma rara.

Romani leggete questo biglietto favorito dal Citt. Jacoucci. Egli è tanto raro e tanto singolare, che meriterebbe di essere riportato, e scolpito in una lapide.

Al Cittadino Ministro dell' Interno.

La mia Rappresentanza vi sembrerà a prima vista colpevole, ma spero, che dopo una breve riflessione la riconoscerete giustissima, e veramente repubblicana. Voi mi avete destinato per capo della Divisione dei pubblici lavori; la destinazione non poteva essere nè più onorevole, nè più lusinghiera per me, ma io non posso godere tranquillamente vedendomi al fianco un uomo, che per le sue cognizioni, e pel suo sperimentato patriottismo è adattato a sostener quest'impiego con maggior dignità. Questi è il cittadino Vinci, il quale avendo in questa materia lumi superiori ai miei sembra, che debba occupare un luogo ad essi conveniente, lo son

contento, anzi domando di scendere al suo posto; avrei aspettato il giudizio del vostro discernimento, se non avessi temuto di abilitarmi a spese del mio onore, e della Repubblica, il di cui servizio prevale in me all'ambizione, e all'interesse.

Salute e rispetto

Giuseppe Vera

Io non so abbastanza lodare il giovane Vera; onde solo gli dirò con Orazio: *Quasitam meritis sume superbiam.*

In Roma, in questa superba città che sembra fatta per dominare tutta la terra... vi sono alcuni stranieri settentrionali, cioè Lapponi, Russi, Tedeschi, Inglesi ec.; Che fanno eglino mai? Quanto sono arditissimi!... Eglino vi costruiscono segretamente dei telegrafi che devono comunicare e svelare tutti i nostri segreti alle rispettive loro capitali a Londra, a Pietroburgo ec. La Nazione è in pericolo... *Allons enfans de la patrie*... Infatti ci è stato comunicato il seguente

AVVISO IMPORTANTE

Al Monitore.

E' fama che alcuni stranieri dimoranti in Roma in questi momenti di crise e di convulsion generale abbiano adottata l'invenzione di un nuovo telegrafo, col mezzo del quale possono comunicarsi le più arcane operazioni in Lapponia, a Pietroburgo, a Londra, e fino in America. Non si sa se con dei fuochi, o altri mezzi, ma Monte Mario, Monte Bianco, le Isole del mediterraneo, Gibilterra ec. offrono eccellenti posizioni.

Generali! Ministri! Voi v'addormentate... Lasciatevi svegliare non da un'oca del Campidoglio, ma dal più fino dei politici, e (se Dio gli accorda un poco di cuore) dal più zelante difensor della Patria a nome di una classe di persone simili a lui.

salute e rispetto

Per quanto ridicolo mi comparisca questo avviso ho creduto mio dovere di farne qualche conto. Un pericolo anche immaginario che sembra minacciare la nostra

nuova Repubblica esige imperiosamente l'attenzione di un patriotta. Oserò intanto osservare che una creatura in culla (quando non sia un Ercole) non è interessante che per quelli a cui deve i suoi giorni. La Repubblica nostra madre è troppo provvida, troppo saggia, e troppo forte per concepire dei vili sospetti... E poi sopra chi caderebbero?... Dove sono questi stranieri?...

E' partito di Roma di ritorno per Firenze il medico Chiarenti, abbastanza cognito per aver trovata la maniera di far passare i diversi rimedj a traverso della cute. Questo nuovo metodo consiste nel fare disciogliere le sostanze nel sugo gastrico di vari animali. Questo benefico liquore modifica i medicamenti, e gli rende atti ad essere assorbiti. Una sì utile scoperta è stata omai sanzionata e confermata dai Professori dell'Università di Pavia, di Torino, Gottinga, e ultimamente dai commissarij della società Filomatica di Parigi, destinati a ripetere le di lui esperienze.

Rammentiamo ai Romani e specialmente a quelli che parlano al popolo, che gli Ebrei secondo la Costituzione, e secondo il diritto della natura e delle genti sono nostri fratelli rigenerati, e Cittadini Romani.

Un Viaggiatore di ritorno da Napoli ci ha raccontato il seguente aneddoto. Un giovane Calabrese di un paese appartenente alla Casa d'Andria Caraffa si portò ultimamente in Napoli dove comprò una piazza di Tenente. Alla prima guardia che montò al castello, dove era ritenuto da tanto tempo il suo amico Principe d'Andria, gli riuscì di allontanar nella notte tutte le persone che potevano impedirgli di menare ad effetto il suo progetto, ed aperta la prigione, fuggì col suo Principe menando seco due bassi Ufficiali. La fortuna non è però stata propizia a questi due bravi giovanotti, e sono stati ripresi per mare. Questo raro esempio di fedele amicizia non è il primo che succeda in Napoli da qualche anno a questa parte; e qui cade in acconcio di rammentare l'altro dell'Eroe de-Deo, che con una parola d'impunità potea salvar la sua vita, ed amò me-

glio morire impiccato che tradir l'onestà; quello del celebre Amato che sicuro d'essere sacrificato, agognò all'immortale onore di svelare il primo l'infame manipolazione; onde si ottiene il miracolo di S. Gennaro montando all'improvviso nella bigoncia mentre il Popolo Lazzarone estasiavasi nell'ammirarne il compro prodigio. Patria di tanti Eroi, e tu sei schiava!

P. S. Su questo momento venghiamo avvertiti che non è stato altrimenti arrestato Andria, e l'Ufficiale, ma un Signore Inglese preso in isbaglio.

Venite dunque amici in Roma dove tutti i Patriotti, e particolarmente i buoni Napoletani vi aspettano colle braccia aperte. P.

Al leggersi in una Casa l'articolo dell'ultimo Monitore riguardante gli Emigrati Francesi, esclamò una persona: che imprudenza! questi insolenti non vogliono finirli; troveranno bene chi loro darà una terzettata. Chi fa questo discorso non ha letto il paragrafo del Monitore n. 18.; e per non far molte parole a dimostrare che se non si fa così, noi lasceremo vivere nella Repubblica tutti gli abusi Aristocratici, che tendono a corromperne i principj, li rimando a quello, e sopraggiungo che oltre tutti i Patriotti Romani che sono uniti per sostenere co' fatti, e colle parole quei buoni Cittadini che illuminano il pubblico, ci glorifichiamo ancora dell'assistenza di tutti i Repubblicani Francesi che in gran numero, ed incominciando *ab alto* leggono e proteggono il Monitore. P.

Varietà di Patriotti

Vi sono tante divisioni e suddivisioni di Patriotti che la testa fredda, e ingegnosa del diligente Linneo si troverebbe confusa in una varietà sì prodigiosa. Esaminiamone due generi, l'uno di patriotti antichi, l'altro di moderni. Fra i primi mi piace distinguere i patriotti falsi, ed i fanatici, e fra gli uni, e gli altri i patriotti devoti, ed i presuntuosi.

Si pretende comunemente che sia un buon criterio per giudicare del Patriottismo d'alcuni l'essere stato perseguitato nell'abolito Governo per il solo motivo di particolare opinione. Io non nego che molti abbiano molto sofferto per questo motivo, e non nego che sia plausibile; ma qui non mi fermo, e domando. Da qual sorgente son derivate le vostre particolari opinioni, e come han potuto allarmare il Governo passato contro di voi? Forse son derivate in voi da una seria meditazione sopra i diritti dell'uomo, che abbia purgato il vostro spirito contaminato dagli errori dell'educazione, e lo abbia convinto? Forse un amico infedele, un sacrilego Confessore, un incontro impreveduto, o anche una scusabile imprudenza vi ha scoperti al Governo? In questo caso godetevi pure i desiderati vantaggi della pubblica stima, delle onorificenze e degli impie-

ghi, io non v'invidio: mi maravigliò piuttosto che vi si renda giustizia, e questa maraviglia è per me deliziosa. Voi siete i veri patriotti.

sarà continuato

Il G. D. di Toscana ha scelto per Consigliere di Stato, e Direttore della Segreteria degli affari esteri il cav. Vittorio Fossonbroni. Una tale scelta toglie alla Matematica uno dei suoi più insigni luminari.

Martedì s'incomincia a vendere presso Gio: Battista Vaccari, e lo Stampatore Poggioli a S. Lucia della Tinta il regolamento militare concernente la manovra della Scuola del Soldato, e del Plutone per servire d'istruzione ai Militari Romani, tradotto dal Francese da un'Ufficiale della Legione, al prezzo di due paoli moneta del Paese.

TEATRI

Sabato scorso nel nuovo Teatro d'Apollò fabricato sulle rovine di Tordinona andò per la prima sera in scena un giocoso dramma per musica a sette voci il quale ha per titolo; *chi si contenta gode*. I cantanti tutti in qualche modo risaltano: ma tra le donne appena la terza è passabile: nulladimeno il giovane cittadino Giuseppe Mosca che ha scritto la musica si è saputo adattare ai soggetti in maniera che ha riscosso universalmente i più vivi applausi. Nella sera stessa, sia che si volesse far giustizia al suo merito, sia per incoraggiarlo vie maggiormente, fu tra gli evviva accompagnato dal teatro a casa con torce da numeroso popolo filarmonico. In seguito il Dott. Spalletti (poeta di gran sentimento, ma poco per me compiacente) ha fatto un Sonetto in lode del sud. Mosca, che a spese dei dilettanti, e tutti in Roma son dilettanti, è stato stampato, e dispensato pubblicamente. Ci piace di riportarlo.

SONETTO

*Udì l'augusto Dio, che in Delfo impera
Echeggiar sulle Scene a lui devote
L'opre di Te, o Garzon, cui la primiera
Età di gioventù veste le gote:
Lasciando allora la superna sfera
Scese sul Carro delle eburnee ruote,
E dei Genj di Roma infra la schiera
Fè plauso al suon delle souvi note.
Poi sul tuo volto le pupille affisse;
L'Allor si tolse dalla bionda chioma;
Tel pose al trin, ti strinse al seno, e disse:
Segui: dai meriti tuoi l'invidia è doma;
E già la Fama in adamante scrisse:
MOSCA onor della Patria, amor di Roma.*

Questo valente maestro, avea già composto due anni fa per lo stesso teatro a condizioni egualmente svantaggiose rapporto ai soggetti: eppure ben ci sovviene che si distinse anche allora assaissimo, e meritò i medesimi onori.

Sirleti.